



# CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 7533  
(citare nella risposta)

00187 Roma 29 AGO 2007  
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585  
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48 91 23 36  
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati vedi testo

Oggetto: **Testo Unico Sicurezza**  
**Prime circolari esplicative**

Ai Signori  
Presidenti dei Consigli  
dei Collegi dei geometri

Ai Signori  
Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti dei  
Comitati Ristretti  
- Edilizia e Lavori Pubblici  
- Sicurezza

Ai Signori  
Consiglieri Nazionali

**LORO SEDI**

In riferimento all'oggetto, si inviano in allegato:

1. lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione Generale per l'attività ispettiva, prot. n. 25/I/0010797 del 22/ agosto u.s., recante "Legge n. 123 del 3 agosto 2007 *"misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*, provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale – prime istruzioni operative al personale ispettivo;
2. Inail – istruzioni operative prot. n. 60010.21/08/2007.0006695 del 21 agosto u.s., recante *"sanzioni amministrative e diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs 124/2004 – estensione del potere di diffida al personale amministrativo degli enti previdenziali"*.

Si ritiene utile far notare, che il Ministero del Lavoro, con la succitata circolare, intende fornire chiarimenti in merito al **provvedimento di sospensione<sup>1</sup>**, esteso a "tutte le attività"


imprenditoriali”, dall’art. 5 della recente Legge n. 123 del 3 agosto u.s. (nostra prot. n. 7392 del 21 agosto u.s.) ed applicabile, in aggiunta a quanto già previsto per il settore dell’edilizia, anche in caso di: “.....**gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**.....”<sup>2</sup>

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL CONS.RE RESP.LE  
(Geom. Maurizio Savoncelli)



IL PRESIDENTE  
(Geom. Piero Panunzi)



ti/

---

<sup>1</sup> già previsto per i cantieri edili dall’art. 36 bis del decreto legge n. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006), nel caso si: “ .....omissis..... **riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni**.....omissis..... (vedi nostra prot. n. 8823 del 7 settembre 2006, punto 1) .

<sup>2</sup> **l’articolo 5, comma 1**, prevede che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, puo' adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, **ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni”.

DIREZIONE CENTRALE RISCHI  
Ufficio Entrate e Vigilanza  
Prot. 60010.21/08/2007.0006695

Roma, 21 agosto 2007

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto: Sanzioni amministrative e diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 – Estensione del potere di diffida al personale amministrativo degli enti previdenziali.**

Si fa seguito alla circolare n. 86 del 17 dicembre 2004 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro" emanata dall'Istituto in materia di potere di diffida obbligatoria ed alla successiva corrispondenza sull'argomento<sup>[1]</sup>.

Al riguardo, si comunica che la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"<sup>[2]</sup>, ha **esteso il potere di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, anche al personale amministrativo degli istituti previdenziali**, che accerti d'ufficio violazioni amministrative sanabili, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981<sup>[3]</sup>.

In merito, si rammenta che la normativa citata in oggetto nel disciplinare la diffida alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine, limitava detto potere ai soli illeciti amministrativi accertati dagli ispettori e, solo in tal caso, il datore di lavoro era ammesso a pagare come sanzione il minimo previsto dalla legge. Detta agevolazione di pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria non era, invece, prevista nel caso in cui la violazione fosse stata rilevata dai funzionari amministrativi, i quali attivavano direttamente la procedura sanzionatoria di cui alla legge n. 689/1981.

Il recente provvedimento, **a decorrere dal 25 agosto 2007**, prevede l'agevolazione al pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria anche nel caso in cui la violazione sia rilevata dai funzionari amministrativi.

Pertanto, anche per le violazioni formali rilevate d'ufficio - che sono prevalentemente quelle rilevate dal personale amministrativo allorché il datore di lavoro, spontaneamente, ma oltre i termini, effettua denunce obbligatorie all'Istituto - deve essere applicata l'agevolazione al pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria, così come disciplinato dalla circolare n. 86/2004.

Conseguentemente, gli operatori di Sede provvederanno ad inserire manualmente l'importo della sanzione agevolata, pari al minimo previsto dalla legge, ovvero, ad un quarto della sanzione, se la medesima è stabilita in misura fissa.

Si rappresenta, infine, che a breve saranno apportate le opportune implementazioni procedurali.

IL DIRETTORE CENTRALE  
- DOTT. MARIO LO POLITO-

#### Note

1 - Nota della Direzione Centrale Rischi del 2.7.2007: "Sanzioni amministrative e diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. ordinanze di archiviazione emesse dalla DPL". ↑

2 - Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007. ↑

3 - Art. 4, comma 6, della Legge 3 agosto 2007, n. 123. ↑

LETTERA CIRCOLARE



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Divisione I - Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

**Partenza - Roma, 22/08/2007**

**Prot. 25 / 1 / 0010797**

*Alle Direzioni regionali e provinciali del Lavoro*

*LORO SEDI*

*e p.c.*

*All'INPS*

*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed  
Economia Sommersa*

*All'INAIL*

*Direzione Centrale Rischi*

*Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri*

*Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

*All'Agenzia delle Entrate*

*Direzione Centrale Accertamento*

*Al Comando Generale della Guardia di Finanza*

*Alla Provincia Autonoma di Bolzano*

*Alla Provincia Autonoma di Trento*

*All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

*All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania*

*All'Associazione Nazionale Comuni Italiani*

*Al Coordinamento tecnico delle Regioni*

*LORO SEDI*

Oggetto: L. 3 agosto 2007, 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"

provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale – prime istruzioni operative al personale ispettivo.

Come noto la L. n. 123/2007, oltre a dettare i principi di delega per la elaborazione di uno o più decreti legislativi “*per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*”, ha introdotto alcune disposizioni di immediata attuazione, in vigore dal 25 agosto p.v., fra le quali assume un particolare rilievo quella concernente il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, già previsto dall'art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) limitatamente alle attività dell'edilizia.

Al riguardo, **in attesa di più approfonditi chiarimenti sulla disciplina del nuovo istituto, integrativi o modificativi di quanto riportato di seguito**, si ritiene comunque opportuno fornire alcune istruzioni operative al personale ispettivo al fine di uniformarne l'attività su tutto il territorio nazionale.

#### **Ambito di applicazione**

L'art. 5 della normativa in esame introduce dunque la possibilità, da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro nonché del personale ispettivo delle AA.SS.LL., di adottare **a meri fini cautelari** “*provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale*”, in caso di accertate violazioni in materia di legislazione sociale e prevenzionistica.

Come già accennato, detto potere è in parte analogo a quello già previsto dall'art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006 con riferimento alle attività dell'edilizia, con l'importante novità rappresentata dalla possibilità di adottare il provvedimento interdittivo anche nelle ipotesi di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.

In primo luogo va chiarito che il provvedimento in questione trova applicazione per tutte le attività imprenditoriali che esulano dunque dal campo di applicazione del citato art. 36 *bis* e quindi al di fuori dell'ambito dell'edilizia.

La previsione, inoltre, fa riferimento ai soli datori di lavoro imprenditori e, pertanto, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che non esercitano attività di impresa.

Quanto alla individuazione della nozione di “*attività imprenditoriale*” va inoltre precisato che la stessa più propriamente è da intendersi riferita alla specifica “*unità produttiva*” rispetto alla quale, pertanto, vanno sia verificati i presupposti di applicazione del provvedimento che circoscritti gli effetti sospensivi dello stesso.

### **Presupposti di adozione del provvedimento**

Per quanto attiene ai presupposti di adozione del provvedimento di sospensione comuni anche alle attività dell'edilizia – e cioè all'occupazione di manodopera "in nero" in percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati e di reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell'orario massimo settimanale di lavoro – si rinvia anzitutto a quanto già chiarito con la circ. n. 29/2006 di questo Ministero. Ad integrazione di quanto già precisato con la citata circ. n. 29/2006, si sottolinea tuttavia che nel computo della percentuale di lavoratori "in nero" va ricompreso anche il personale extracomunitario clandestino, rispetto al quale trova peraltro applicazione la c.d. maxisanzione di cui al citato art. 36 *bis* della L. n. 223/2006 (cfr. MI nota 4 luglio 2007).

Rispetto invece al presupposto concernente la sussistenza di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro appare necessario eliminare quanto più possibile ogni incertezza interpretativa in ordine alla loro identificazione. In tal senso si ritiene opportuno far riferimento ad un elemento di carattere oggettivo, rappresentato dalla sanzione che l'ordinamento ricollega alla violazione riscontrata a carico dei soli datori di lavoro e dei dirigenti. Le sole disposizioni sanzionatorie a carico dei responsabili aziendali punite con le pene più gravi (sia di carattere detentivo che pecuniario) costituiscono dunque le "gravi violazioni" cui fa riferimento il Legislatore e la cui commissione può comportare l'emanazione del provvedimento di sospensione. Tale presupposto non è però sufficiente in quanto va necessariamente integrato con l'ulteriore requisito della "reiterazione" dell'illecito da intendersi come "recidiva aggravata" e cioè riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) e commessa nei cinque anni precedenti all'ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di giudicato penale.

La verifica del requisito della reiterazione impone evidentemente uno scambio di informazioni con gli altri organi di vigilanza competenti in materia ed in particolare con le Aziende Sanitarie Locali. In tal senso, almeno in sede di prima applicazione della disciplina, appare opportuno richiedere al datore di lavoro copia dei verbali redatti da personale ispettivo delle AA.SS.LL. nell'ultimo quinquennio ovvero acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla assenza di provvedimenti prescrittivi o di sentenze penali passate in giudicato aventi ad oggetto le ipotesi di reato in materia.

### **"Discrezionalità" del provvedimento**

Come nella corrispondente ipotesi di cui all'art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006, la *ratio* della disposizione è quella di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori e tale finalità deve

opportunamente guidare il personale ispettivo nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla disposizione. Si ritiene pertanto che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale debba essere di norma adottato ogniqualvolta si riscontri la sussistenza dei presupposti di legge, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottare il provvedimento in questione. In particolare, come segnalato con la citata circ. n. 29/2006, un utile criterio volto ad orientare la valutazione dell'organo di vigilanza va legato alla natura del rischio dell'attività svolta dai lavoratori irregolari, tenendo conto che il provvedimento può non essere adottato nei casi in cui l'immediata interruzione dell'attività comporti a sua volta una imminente situazione di pericolo sia per i lavoratori che per i terzi. Appare opportuno altresì non adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui l'interruzione dell'attività di impresa comporti un irrimediabile degrado degli impianti o delle attrezzature.

Oggetto del provvedimento di sospensione è la immediata cessazione dell'attività di impresa, ad eccezione delle sole operazioni strettamente necessarie alla eliminazione delle violazioni oggetto di accertamento.

#### **Ottemperanza del provvedimento di sospensione**

Ai fini della eventuale verifica circa l'ottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale si ritiene opportuno che lo stesso sia trasmesso al presidio territoriale dell'Arma dei Carabinieri, alla Questura ed al Comune ove è situata l'unità produttiva oggetto di interdizione.

L'eventuale inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività di impresa configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. il quale punisce "*chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene*" con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti, si è in presenza di un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra nell'ambito della nozione di sicurezza pubblica (in tal senso Cass., sez. III, 17 novembre 1960 e Cass., sez. III, 14 febbraio 1995 n. 3375).

#### **Prescrizione obbligatoria**

Con l'adozione del provvedimento di sospensione il personale ispettivo, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica, deve procedere alla adozione dei provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 assegnando al contravventore anche un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate. Ovviamente, fermo restando il termine impartito con il provvedimento di prescrizione, il datore di lavoro potrà

procedere alla immediata regolarizzazione al fine di ottenere la revoca della sospensione dell'attività di impresa.

### **Revoca del provvedimento**

L'art. 5, comma 2, della L. n. 123/2007 stabilisce che *“è condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo (...)”*:

*a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;*

*b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;*

*c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva, rispetto a quelle di cui al comma 3, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate”.*

Quanto al primo presupposto occorre chiarire che per la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori ed all'eventuale versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi (ove sia scaduto il periodo di paga), è necessaria anche l'ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (ove ne sussistano i presupposti) e alla formazione ed informazione sui pericoli legati all'attività svolta nonché alla fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale.

A tal proposito, si coglie l'occasione per ricordare al personale ispettivo – come già indicato dalla circ. n. 29/2006 – che ogniqualvolta venga accertata la presenza di manodopera “in nero” e sussistano obblighi di natura prevenzionistica in relazione all'attività svolta, si configurano nella quasi totalità dei casi violazioni punite penalmente (ad es. con riferimento all'omessa sorveglianza sanitaria e alla mancata formazione ed informazione), in relazione alle quali il predetto personale ispettivo dovrà impartire la relativa prescrizione obbligatoria e verificarne successivamente l'ottemperanza.

Per quanto invece concerne il *“ripristino delle regolari condizioni di lavoro”* nelle ipotesi di violazioni in materia di tempi di lavoro e di riposi, considerata le finalità di tutela della integrità psicofisica dei lavoratori presidiata da tali istituti, si ritiene che detta regolarizzazione – anche in riferimento alla sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili – presupponga la fruizione di eventuali riposi compensativi o, almeno, nei casi in cui non sia immediatamente possibile tale fruizione, la programmazione degli stessi entro un arco temporale congruo: detta programmazione



dovrà essere trasmessa unitamente all'istanza di revoca del provvedimento di sospensione alla Direzione provinciale del lavoro competente.

In ambedue i casi indicati la revoca del provvedimento è altresì subordinata al pagamento di una sanzione amministrativa "aggiuntiva" rispetto alle sanzioni complessivamente irrogate (non soltanto riferite all'occupazione di lavoratori "in nero" o alle violazioni in materia di tempi di lavoro). Al riguardo va chiarito che la quantificazione dell'importo sanzionatorio dovrà avvenire con riferimento **alle sole sanzioni immediatamente accertate**.

Dal punto di vista operativo, pertanto, il personale ispettivo dovrà quantificare l'importo totale delle sanzioni in misura ridotta (art. 16 L. n. 689/1981) accertate e quindi indicare nel provvedimento di sospensione la somma di un quinto di tale importo da versare al Fondo per l'occupazione così come stabilito dal comma 4 della disposizione in esame (codice tributo 698T).

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, pertanto, non risulta necessario l'immediato pagamento delle restanti sanzioni amministrative e civili che seguiranno l'ordinario *iter* procedimentale.

Ove il provvedimento di sospensione sia intervenuto per la violazione della normativa prevenzionistica, inoltre, la revoca dello stesso può aversi con la verifica della regolarizzazione delle violazioni accertate, senza necessariamente attendere anche il pagamento dell'importo della somma dovuta a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi della L. n. 758/1994 in quanto ciò che rileva è la mera reintegrazione dell'ordine giuridico violato.


È appena il caso di ricordare che il pagamento della sanzione aggiuntiva costituisce condizione imprescindibile per la revoca del provvedimento di sospensione anche nelle ipotesi in cui lo stesso sia adottato nell'ambito delle attività dell'edilizia, considerata la modifica apportata al comma 2 dell'art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006 da parte della comma 5 della normativa in esame.

### **Impugnazione del provvedimento di sospensione**

Un'ultima osservazione attiene alla possibilità di impugnare il provvedimento cautelare in sede amministrativa. Al riguardo, come già chiarito con la più volte citata circ. n. 29/2006, sembra potersi ammettere un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto stabilito in via generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971. Resta comunque inalterata la possibilità della Direzione provinciale del lavoro, di revocare il provvedimento di sospensione in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della L. n. 241/1990.

IL DIRIGENTE

(Dott. Paolo Pomesi)





**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**  
**Direzione Provinciale del Lavoro di**  
**Servizio Ispezione del lavoro**  
Via            Tel.            Fax  
Indirizzo e-mail DPL-            @lavoro.gov.it

**PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

(art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123)

L'anno            il giorno            del mese di            alle ore            , il/la sottoscritti/o ufficiale/i di polizia giudiziaria  
Ispettori del Lavoro/Addetti alla vigilanza, addetti/o al Servizio Ispezione Lavoro/Nucleo Carabinieri  
Ispettorato del Lavoro della intestata Direzione Provinciale del Lavoro, in occasione delle indagini compiute a  
seguito della visita ispettiva effettuata presso la ditta con sede legale sita in            alla via            hanno/ha  
riscontrato a carico della medesima ditta            avente unità produttiva in            via/p.zza            :

- l'impiego di personale in calce indicato non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari al            per cento (n.            ) del totale dei lavoratori regolarmente occupati dalla ditta medesima nella citata unità produttiva all'atto dell'ispezione (n.            )
- reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, in quanto
- gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro, in quanto

Per quanto precede, a norma dell'art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123, il/la sottoscritti/o  
adottano/adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica dello stesso,  
il

**PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

**RELATIVA ALLA CITATA UNITÀ PRODUTTIVA**

In proposito si avverte che il presente provvedimento sarà revocato esclusivamente a condizione che si  
accerti:

- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D.Lgs. n. 66/2003 o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento della sanzione amministrativa quantificata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) della legge 3 agosto 2007, n. 123, per un importo pari ad €            da versare al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (codice tributo 698T).

Si avverte, inoltre, che:

- è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti;
- in caso di prosecuzione dei lavori in violazione del presente provvedimento si provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del codice penale.

Si informa, altresì, che si provvederà a dare notizia tempestivamente alle competenti amministrazioni dell'adozione del presente provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a

gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Regionale del Lavoro (art. 1, D.P.R. n. 1199/1971), entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. n. 1034/1971, come modificata dalla L. n. 205/2000) entro 60 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento di sospensione è altresì inviato in copia al presidio territoriale dell'Arma dei Carabinieri, alla Questura, nonché al Comune di \_\_\_\_\_ per le eventuali verifiche in ordine all'ottemperanza al medesimo.

**/IL VERBALIZZANTE/**

.....

**ELENCO LAVORATORI IRREGOLARI (generalità e mansioni):**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

**RELATA DI NOTIFICA**

sottoscritto/i      quale      in servizio presso l'istituta Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale a

Ditta			
sede legale a		via	n.
• mediante consegna in busta chiusa al Sig.			
identificato a mezzo di			
nella sua qualità di			
• mediante invio di raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di			
Data e luogo	Firma del/dei verbalizzante/i		

**ISTANZA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO  
DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

(art. 36 bis, comma 2, D.L. n. 223/2006 conv. da L. n. 248/2006 e art. 5, comma 2, L. n. 123/2007)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- con provvedimento notificato in data \_\_\_\_\_ è stata sospesa l'attività esercitata dalla citata ditta con riferimento alla unità produttiva sita in \_\_\_\_\_ (con riferimento al cantiere sito in \_\_\_\_\_) per i seguenti motivi:
- si è provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate ed in particolare si è provveduto a: \_\_\_\_\_;
- si è versato al Fondo per l'occupazione l'importo di € \_\_\_\_\_ determinato con il provvedimento di sospensione (1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate).

**CHIEDE**

la revoca del citato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ed a tal fine allega la seguente documentazione:

- copia del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- ricevuta di versamento della somma di € \_\_\_\_\_ al Fondo per l'occupazione;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;

Luogo e data \_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_